



CAMERA CIVILE DI MONZA
aderente all'Unione Nazionale Camere Civili

STUDIO
LEGALE
BRIOLA

Sporting Club Monza, 19 maggio 2017

MIGRANTI, PROFUGHI E DIRITTI UMANI: LA GIURISPRUDENZA CEDU E L'ITALIA

*Avv. Mario Arienti
Studio Legale Briola*

Il tema del viaggio



Nuova direttiva europea di contrasto al terrorismo

Dir. 2017/541/UE

Il tema del viaggio

Tra i reati connessi al
terrorismo, anche
«viaggi con fini
terroristici» (art. 9)

e

«atti connessi
all'organizzazione o
agevolazione del
viaggio» del *foreign
fighter*



Il tema del viaggio

Si giunge a rendere oggetto di una **fattispecie di reato** la **mera condotta del viaggio**

(seppur contraddistinto dalla finalità terroristica)

Gli Stati membri devono adeguarsi
entro l'8 settembre 2018

Una moderna Odissea

Le rotte dei migranti dall'Africa all'Italia

■ Principali paesi coinvolti nel traffico dei migranti

— Rotta dall'Africa occidentale

— Rotta dall'Africa orientale

- - - Rotta marittima dall'Africa occidentale e orientale all'Italia



- - - Rotta marittima dall'Africa orientale all'Italia

○ Principali punti di smistamento dei migranti

○ Città di transito sulla rotta dall'Africa occidentale

○ Città di transito sulla rotta dall'Africa orientale

□ Campi profughi in Africa orientale



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Sez. II, pres. Karakas



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

I fatti:

I ricorrenti giungono a Lampedusa tra il 17 e il 18 settembre 2011 e vengono stanziati presso il CSPA, ove rimarranno fino alla rivolta del 20 settembre.



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

I fatti:

Il 22 settembre i ricorrenti vengono imbarcati sulle navi *Vincent* e *Audacia* ormeggiate nel porto di Palermo e vi restano fino al 27 e 29 settembre.



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Il procedimento penale

- Avviato per abuso d'ufficio e arresto illegale a seguito di un esposto di alcune associazioni, si conclude con provvedimento di archiviazione del GIP di Palermo.
- Applicazione della scriminante di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità) e mancanza della prova di maltrattamenti nei confronti dei migranti.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione del Giudice di Pace di Agrigento

- Con due decreti del 4 luglio e del 30 ottobre 2011 annulla i decreti di respingimento a carico di due dei migranti coinvolti, che avevano proposto ricorso.
- Motivazione: l'atto era stato adottato con eccessivo ritardo, comportando *de facto* una privazione della libertà personale senza titolo.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La normativa interna pertinente

- D.Lgs. 286/1998
 - art. 10 (Respingimento);
 - art. 13 (Espulsione amministrativa);
 - art. 14 (Esecuzione dell'espulsione).
- Accordo bilaterale con la Tunisia.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Altri elementi pertinenti

- Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle migrazioni;
- I controlli sanitari;
- Informazioni sulle procedure di asilo;
- La commissione del Senato
- La sottocommissione HCR (Alto Commissariato ONU);
- Amnesty International.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 5 par. 1 CEDU: *«ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge (...)*

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o estradizione»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Criteri per individuare la privazione di libertà:

- Genere;
- Durata;
- Effetti e modalità di esecuzione.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

Sussiste la violazione dell'art. 5 par. 1 CEDU: la Corte ritiene che «*la sistemazione dei ricorrenti nel CSPA (...) e a bordo delle navi (...) costituisca una privazione della libertà, tenuto conto delle restrizioni che le autorità hanno imposto agli interessati e nonostante la qualificazione ritenuta dal diritto interno*»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

- La privazione della libertà è consentita solo all'interno di un CIE, non di un CSPA;
- Può essere giustificata solo dall'esecuzione di una procedura di espulsione o estradizione, non di respingimento.

MANCA LA BASE LEGALE
NEL DIRITTO INTERNO

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 5 par. 2 CEDU: «ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

Sussiste la violazione dell'art. 5 par. 2 CEDU perché non v'è prova di alcun documento ufficiale consegnato ai ricorrenti che soddisfi i requisiti della norma.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 5 par. 4 CEDU: «ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

- Non solo funzioni «consultive», ma necessità di competenza per statuire sulla legalità della detenzione e poteri adeguati per ordinare la liberazione in caso di detenzione illegale.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

Sussiste la violazione dell'art. 5 par. 2 CEDU perché l'ordinamento italiano non offriva ai ricorrenti una via di ricorso attraverso cui ottenere un controllo giurisdizionale sulla legalità della loro privazione della libertà.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 3 CEDU: *«nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»*

Indici del «**livello minimo di gravità**»: durata, effetti fisici o psicologici, sesso, età, stato di salute.

Trattamento «**degradante**»: scopo di umiliare e denigrare l'interessato.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

Sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione alla permanenza nel CSPA, perché *«il loro trattamento in condizioni che ledevano la dignità umana costituisce un trattamento degradante»*.

Non si ravvisano violazioni in merito alla permanenza sulle navi.

Si citano i rapporti della commissione del Senato e della sottocommissione HCR, la decisione del GIP.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 4 prot. 4 CEDU: *«le espulsioni collettive di stranieri sono vietate»*

La decisione

Sussiste la violazione perché *«la messa in atto di una procedura di identificazione non è sufficiente per escludere l'esistenza di una espulsione collettiva»*; tutti i provvedimenti erano indifferenziati.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Le contestazioni

Art. 13 CEDU: «ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella Convenzione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

La decisione

Sussiste la violazione.

Sent. *De Souza Ribeiro v. Francia*, 22689/07, impone la previsione dell'effetto sospensivo del ricorso:

- «quando l'espulsione dell'interessato lo esporrà ad un rischio reale di subire un trattamento contrario all'art. 3;
- «quando si tratta di motivi di ricorso relativi all'art. 4 prot. 4 CEDU»

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 1 settembre 2015

Dissenting Opinion Giudici Sajo e Vucinic



Non ravvisano la
violazione dell'art. 3 e
dell'art. 4 prot. 4
CEDU



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 15 dicembre 2016

Grande Camera, pres. Lopez Guerra



Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 15 dicembre 2016

Riconosciute all'unanimità:

- Violazione art. 5 CEDU;
- Violazione art. 13 CEDU.

Non riconosciute:

- ✓ Violazione art. 3 CEDU;
- ✓ Violazione art. 4 prot. 4 CEDU;
- ✓ Violazione art. 13 CEDU.

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 15 dicembre 2016

Art. 4 prot. 4 CEDU

- I ricorrenti sono stati identificati in almeno due occasioni;
- Convincenti spiegazioni del Governo;
- Nessuna espulsione collettiva indiscriminata o per motivi razziali o religiosi;
- Utilizzo della norma «fuori fuoco».

Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 15 dicembre 2016

Art. 3 CEDU

- Anche con riguardo alla permanenza presso il CSPA, nessuna violazione;
- Nessuna contestazione di deliberati maltrattamenti;
- Valorizzazione della situazione di emergenza, cagionata anche dagli stessi migranti;
- Breve durata del trattamento per i due ricorrenti.


Il caso italiano

Caso Khlaifia v. Italia, 15 dicembre 2016

Art. 13 CEDU

- Il ricorso davanti al Giudice di Pace di Agrigento era da considerarsi quale rimedio effettivo;
- Non sussistevano i requisiti affinché l'efficacia sospensiva del ricorso fosse da ritenere indispensabile.

Il viaggio via terra



L'attraversamento degli Stati

Caso ILIAS e AHMED v. Ungheria, 14 marzo 2017



- I ricorrenti son due cittadini cingalesi trattenuti per tre settimane in una *transit zone* ungherese, poi espulsi e scortati in Serbia.
- Natura delle *transit zone*. La normativa interna ungherese: redazione di una lista di «paesi terzi sicuri».

L'attraversamento degli Stati

Caso ILIAS e AHMED v. Ungheria, 14 marzo 2017



L'attraversamento degli Stati

Caso ILIAS e AHMED v. Ungheria, 14 marzo 2017

Le contestazioni:

- Violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti);
- Violazione degli artt. 3 e 13 CEDU (diritto ad un rimedio effettivo);
- Violazione dell'art. 5 CEDU (divieto di detenzione senza titolo legale).

L'attraversamento degli Stati

Caso ILIAS e AHMED v. Ungheria, 14 marzo 2017

La decisione:

- Violazione dell'art. 3 CEDU:
 - **sì**, in relazione al principio di *non refoulement* (v. *Saadi c. Italia, 2008*);
 - **no**, in relazione alle condizioni nelle *transit zone*;
- Violazione degli artt. 3 e 13 CEDU: **sì**.

L'attraversamento degli Stati

Caso ILIAS e AHMED v. Ungheria, 14 marzo 2017

La decisione:

- Violazione dell'art. 5 CEDU:
 - sì, in relazione al par. 1 (il confino nella *transit zone* ha tutti i caratteri della privazione della libertà);
 - sì, in relazione al par. 4 (assenza di un rimedio idoneo a mettere in discussione il titolo di detenzione);

Applicazioni del *non refoulement*

Caso TOUMI v. Italia, 5 aprile 2011

- Violazione dell'art. 3 CEDU;
- Condannato per terrorismo, espulso verso la Tunisia;
- Valorizzazione dei rapporti delle ONG;
- Onere rafforzato di verifica in capo allo Stato;
- Ottemperanza alle misure provvisorie volte ad evitare il rimpatrio a rischio tortura.

Applicazioni del *non refoulement*

Trib. Sorveglianza Torino, ord. 26 marzo 2014, n. 1052

- Impugnazione avverso espulsione ordinata dal Magistrato di Sorveglianza;
- Condannato per terrorismo, espulso verso la Siria;
- Applicazione letterale dei principi enunciati dalla Corte EDU.

Grazie per l'attenzione

STUDIO
LEGALE
BRIOLA

Milano, via Podgora 11
Roma, via Crescenzo 17/A
www.studiobriola.it